

Vol. 16, Issue 2
May – August 2021

EXCERPT

<https://www.aifirm.it/newsletter/progetto-editoriale/>



Fundamental review of the trading book: state of art on implementation of Standardised Approach

Nicoletta Figurelli, Carlo Frazzei, Alessandro Garufi, Tommaso Giordani, Luca Miraldi, Marco Peron, Andrea Rodonò, Edoardo Siccardi, Gaetano Stellacci, Pietro Tenuta

Fundamental review of the trading book: State of art on implementation of Standardised Approach

Fundamental review of the trading book: Stato dell'arte sulle implementazioni dello Standardised Approach

Nicoletta Figurelli (Mediobanca), Carlo Frazzei (Banca Sella), Alessandro Garufi (Banco BPM), Tommaso Giordani (Cassa Centrale Banca), Luca Miraldi (MPS), Marco Peron (Cassa Centrale Banca), Andrea Rodonò (Deloitte Consulting), Edoardo Siccardi (Banca Sella), Gaetano Stellacci (Banca Sella), Pietro Tenuta (MPS)¹

Abstract

Following the publication of the regulatory framework for the Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) by both the Basel Committee (BCBS) and the EU Regulator, the Financial Institutions have started the mandatory actions to comply with the new regulatory requirements. This article aims to provide an overview of the key challenges that banks have had to face in recent years, with a particular focus on the most significant methodological key points and the main impacts on business from the technicalities of the new regulatory framework, in order to provide guidelines and best practices on Standardized Approach (SA) topics shared between Risk Management and Front Office.

In seguito alla pubblicazione dei documenti normativi che disciplinano la Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) da parte sia del Comitato di Basilea (BCBS) e sia del Regolatore comunitario, le istituzioni finanziarie hanno avviato le implementazioni atte ad ottemperare ai nuovi obblighi regolamentari. Il presente articolo si propone quindi di effettuare una panoramica delle maggiori sfide implementative che le banche hanno dovuto affrontare nel corso degli ultimi anni: in particolare sarà effettuato un approfondimento sui principali aspetti metodologici e sui principali impatti sul business delle technicalities del nuovo framework normativo, allo scopo di fornire delle linee guida e delle best practice di mercato sulle tematiche attinenti allo Standardised Approach (SA) condivise tra Risk Management e Front Office.

Disclaimer: Si fa presente che, essendo il presente documento redatto esclusivamente per fini illustrativi ed esemplificativi, non vuole in alcun modo fornire al lettore regole prescrittive su come adeguare la propria operatività al dettame normativo, che va comunque analizzato nel dettaglio e adattato alla propria operatività. Il fine dichiarato dell'articolo è quello di fornire un *overview* di quanto richiesto dalla normativa e di quanto effettuato dagli intermediari per rispondere ai nuovi requisiti normativi per il rischio di mercato.

Key Words:

Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), CRR II, Basel Committee on Banking Supervision, Market Risk, Modello Standard, Best Practice, Sensitivity, Ruoli della Segnalazione.

Premessa

La Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) nasce con l'intento di rafforzare la regolamentazione, la vigilanza e la gestione dei rischi del settore bancario, nonché accrescere la sensibilità al rischio delle istituzioni finanziarie. In tale ambito, il Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ha definito un nuovo *framework* [1] con l'obiettivo di superare le carenze dimostrate dall'attuale normativa per la valutazione dei rischi di mercato nel corso della crisi finanziaria globale del 2007-08.

Negli ultimi anni si sono susseguiti numerosi interventi normativi volti ad attuare una revisione dei modelli di calcolo per il requisito del rischio di mercato. In ambito comunitario l'adozione del nuovo framework è stata guidata dall'inclusione all'interno del pacchetto di revisione della Capital Requirements Regulation (CRR II) [2], pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 7 giugno 2019, e da una serie di Atti Delegati, Implementing Technical Standards (ITS) e Regulatory Technical Standards (RTS) volti a completare il quadro normativo disciplinando specifici topic.

Tali interventi normativi hanno determinato l'introduzione di elementi di novità trasversali ai processi Front-to-Risk, con notevoli impatti lungo sostanzialmente quattro direttrici:

¹ Si ringraziano tutti i partecipanti alla Commissione Congiunta AIFIRM-ASSIOM FOREX che con i propri contributi hanno consentito la predisposizione del presente articolo. In particolare:

- **Soci AIFIRM:** Giovanni Della Lunga (Banca MPS), Giuseppe Di Leo (Banca MPS), Vincenzo Scalse (Banca Sella), Giovanna Marino (Banca Sella), Andrea Tacca (Banco BPM), Marco Cigolini (Banco BPM), Marilena Cino (Banco BPM), Alessandro Eneghes (BPER Banca), Damiano Pecchini (BPER Banca), Domenico Pescosolido (BPER Banca), Luca Barzagli (BPER Banca), Giulio Sperandio (Cassa Centrale Banca), Mirko Raso (Iccrea Banca), Modestina Papaleo (Iccrea Banca), Giuseppe Mancusi (Intesa Sanpaolo), Marco Bianchetti (Intesa Sanpaolo), Simone Trentini (Intesa Sanpaolo), Mariano Biondelli (Mediobanca), Iliara Giommaroni (Unicredit), Simone Luca Zavattari (Unicredit), Carmine Lombardi (Avantage Reply), Nicola Scandolaro (Ernst & Young), Paolo Cerrutti (Wolters Kluwer) e Pasqualina Porretta (Università La Sapienza di Roma);
- **Soci ASSIOM FOREX:** Emiliano Pavesi (Banco BPM), Giacomo Elena (Banco BPM), Roberto Ferrari (BPER Banca), Marcello Satulli (IBL Banca), Andrea Maria Martino Valora (Intesa Sanpaolo), Carmine Calamello (Intesa Sanpaolo), Stefano Masante (Intesa Sanpaolo), Antonio Attanasio (List), Enrico Melchioni (List) e Vincenzo Dimase (Refinitiv);
- **Deloitte:** Gabriele Bonini, Valentino Caputo, Federico Canfora, Leonardo D'Auria, Giacomo Oliveti, Luca Serra, Marco Stoppa e Michael Zottarel.

- *Trading Book e Banking Book Boundary*: è stata sviluppata una definizione oggettiva del confine tra Trading e Banking Book basando tale impostazione sul concetto di «trading intent» e l'utilizzo di «presumptive list». Obiettivo primario del Regulator è la riduzione della possibilità di arbitraggio regolamentare;
- *Ruolo dei Trading Desk e Internal Risk Transfer*: i trading desk acquisiscono un ruolo centrale all'interno del nuovo framework per il rischio di mercato. Il Comitato fornisce una specifica definizione normativa basata su dei prerequisiti ben definiti;
- *Revised Standardised Approach*: l'approccio Standard è stato completamente rivisitato e reso *risk-sensitive*, in quanto la mancanza di sensibilità rispetto ai movimenti di mercato è stata considerata come un aspetto chiave su cui intervenire.
- *Revised Internal Model-based Approach*: la scarsa capacità dell'attuale requisito di capitale di assorbire le perdite durante la crisi finanziaria ha convinto il Comitato a revisionare profondamente la normativa sull'approccio a modello interno; sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo.

Nell'ambito di tale articolata *review* normativa, una tematica di grande rilievo riguarda sicuramente la modifica del modello per il calcolo del requisito secondo approccio standard che costituisce una soluzione di *fallback* nel caso in cui il modello interno venga considerato inadeguato per alcuni desk ed il suo utilizzo venga revocato. Infatti, a differenza di quanto accade nell'attuale framework Basel 2.5 dove il calcolo del requisito e pertanto la validazione all'utilizzo del modello interno avvengono livello *firm wide*, con l'introduzione dell'FRTB il concetto di *trading desk* assume il ruolo di unità fondamentale per il calcolo del capital requirement per i rischi di mercato. Pertanto, considerando che la possibilità di capitalizzare un desk a modello interno è strettamente dipendente dal superamento di test quantitativi (*Validation Test*) effettuati su base trimestrale, l'implementazione di un modello di calcolo del requisito standard sarà obbligatorio per tutte le istituzioni, anche alla luce della nuova formula di aggregazione del requisito che prevede l'imposizione di un floor sulla base del capital charge calcolato a standard sull'intero perimetro *in scope* per i rischi di mercato.

1. Il nuovo framework FRTB per i rischi di mercato – Modello Standard

Punto focale della revisione normativa è senza dubbio la nuova metodologia standard per il calcolo del requisito di capitale in quanto le attuali prescrizioni normative (Basel 2.5), seppure di facile implementazione, presentano degli svantaggi riconducibili principalmente ad una scarsa sensibilità al rischio, all'incapacità di catturare adeguatamente i rischi derivanti da strumenti particolarmente complessi e alla produzione di un requisito generalmente oltremodo conservativo. Pertanto, il principale obiettivo che il nuovo framework FRTB si prefigge di raggiungere con il nuovo approccio standard è quello di fornire alle banche un metodo di calcolo che sia sufficientemente reattivo alle condizioni di mercato, andando a configurare un approccio che abbia un carattere maggiormente "risk sensitive" tramite l'utilizzo delle "sensitivity".

La determinazione del Capital Requirement secondo lo Standardised Approach (SA) è frutto della somma di tre componenti: il Capital Requirement associato al Sensitivities-Based Approach (SBA), il Default Risk Charge (DRC) e il Residual Risk Add-On (RRAO).

In particolare:

- Sensitivity-Based Approach (SBA): basato sul calcolo delle sensitivity Delta, Vega e Curvatura aggregate tra loro per tipologia di rischio (Risk Bucket) e pesate tramite i Risk Weight e coefficienti di correlazioni stabiliti a livello regolamentare. La metrica della sensitivity consente di stimare la variazione di prezzo che lo strumento subirebbe a seguito di una variazione unitaria (shock) di ciascun fattore di rischio sottostante alla dinamica del prezzo (delta-vega) e una componente di curvatura che incorpora gli effetti di non-linearità delle posizioni mediante specifici scenari di stress definiti a livello regolamentare;
- Default Risk Charge (DRC): incorpora il rischio di Jump-to-default (JTD) che non può essere catturato dalle sensitivities misurate in ambito SBA;
- Residual Risk Add On (RRAO): rappresenta il capital charge per i rischi residui relativi a strumenti non rientranti all'interno del perimetro per calcolo del requisito SBA oppure soggetti ai requisiti di fondi propri per il rischio vega e il rischio di curvatura e che generano payoff che non possono essere replicati come una combinazione lineare finita di opzioni plain vanilla.

2. Best Practice FRTB - Modello Standard

2.1 Modalità alternative e deroghe per il calcolo delle sensitivity

L'articolo 325t CRR II – ai commi 5 e 6 – permette di utilizzare delle definizioni alternative delle sensitivity, esclusivamente in ambito Delta e Vega risk, previa autorizzazione da parte del Regulator. Condizione indispensabile per la percorribilità di tale possibilità è che le stesse istituzioni riescano a dimostrare la coerenza dell'approccio adottato rispetto a quello previsto dalla normativa attraverso la predisposizione di una documentazione che comprenda:

- un'analisi qualitativa che giustifichi ed esponga le motivazioni delle scelte intraprese. Le istituzioni finanziarie sono tenute a dimostrare come l'approccio alternativo risulti essere coerente all'impostazione utilizzata ai fini della gestione interna del rischio e della segnalazione dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza, giustificando eventuali deviazioni da tali misure gestionali;
- un impact assessment da condurre in fase di application e nell'ongoing al fine di dimostrare il sostanziale allineamento tra le sensitivity calcolate tramite approccio alternativo e le misure prescritte dalla normativa FRTB. Da alcune interlocuzioni condotte dalle varie istituzioni con il JST è emersa la possibilità di condurre tali analisi non necessariamente sull'intero portafoglio, ma su un sotto-portafoglio rappresentativo dell'istituzione o su portafogli dell'EBA benchmarking, a patto che questi ultimi siano sufficientemente rappresentativi dei rischi e delle posizioni del portafoglio dell'istituzione.

Si riportano di seguito alcuni possibili contesti di applicazione della deroga sopra citata:

- Approssimazione della delta sensitivity tramite delta analitico approssimato da $N(d1)$ del modello di Black in luogo del delta regolamentare;

- Semplificazione del calcolo della delta e vega sensitivity in caso di operatività “pareggiata” (tipica, ad esempio, dell’attività di negoziazione). Sebbene il Regulator richieda la segnalazione del valore di delta suddiviso in esposizione long e short, a livello aggregato (netto) il valore risulta pari a zero per la suddetta tipologia di operatività. Pertanto, al fine di evitare l’implementazione di onerosi modelli di calcolo come richiesto da normativa, si potrebbe optare per l’utilizzo o di una approssimazione (come al punto precedente) o altresì di evitare di calcolare alcun tipo di sensitivity andando a segnalare un valore di delta nullo. Si rimanda alla consultazione del Regulator per avere maggiori delucidazioni sulla percorribilità del sopracitato approccio;
- Delta sensitivity calcolata con l’impiego di shock al rialzo e al ribasso rispetto al solo bump up prescritto dalla normativa o altresì utilizzare shock di entità differente.

In merito al calcolo del rischio di curvatura la normativa non prevede la possibilità di impiegare un floor nel backward scenario per il calcolo delle sensitivities. L’adozione del suddetto floor potrebbe risultare utile in presenza di bump negativi rilevanti, che porterebbero le curve di credito in territorio negativo e il conseguente fallimento della metodologia di full revaluation. Anche in questo caso, si ritiene che il Regulator possa derogare all’utilizzo di tale approccio.

2.2 Calibrazione delle sensitivity

Per quanto riguarda la determinazione delle sensitivity si evidenzia l’assenza di una linea guida per quanto riguarda la definizione del soggetto deputato al calcolo del nuovo requisito. Ad ora si richiede unicamente la coerenza con i motori di pricing utilizzati nel calcolo del P&L di reporting al senior management.

Per il calcolo della sensitivity dei titoli obbligazionari si ritiene che l’applicazione dello Spread Over Yield sia la metodologia più idonea. Infatti, in questo modo è possibile determinare una curva di credit spread emittente che, combinata con uno Z-Spread specifico del titolo, permetta di implementare una funzione coerente con i prezzi utilizzati per il mark to market.

Per il Calcolo del Jump to Default si evidenzia una differente interpretazione tra la normativa CRR II e il BCBS Final Text di gennaio 2019 e all’utilizzo potenzialmente fuorviante della nomenclatura “P&L” in normativa. Sebbene sia stato ampiamente concordato che a livello sostanziale i due testi normativi prevedano la determinazione del termine “P&L” sulla base della differenza tra valore Mark to Market e Nominale, l’utilizzo del termine “P&L” risulta essere contro-intuitivo rispetto al concetto di Profit/Loss comunemente utilizzato. Per quanto concerne invece il tema relativo al calcolo del P&L sul perimetro Equity, maggiori informazioni di dettaglio rispetto all’approccio da utilizzare per la determinazione di tale valore sono disponibili all’interno del paragrafo “5.3 Annex: Examples” del documento di Regulatory Technical Standard sulle modalità di calcolo del JTD pubblicato il 13 marzo 2021 [3].

“Article 325w(5) of the CRR specifies that for cash equity instruments the notional amount is the fair value of the equity. For all other instruments that constitute exposures to equity instruments – including those in this table – Article 3(2) of the draft RTS set out in this consultation paper specify that the notional amount of the instrument should be zero, which will imply a $V_{notional}$ equal to zero”

2.3 Allocazione delle sensitivity nei bucket regolamentari

L’allocazione delle sensitivities nei bucket regolamentari risulta strettamente dipendente dalla disponibilità di una anagrafica interna sufficientemente dettagliata. Alla luce di tale considerazione le istituzioni finanziarie sono principalmente orientate alla costruzione in house di anagrafiche a partire da dati scaricati da Info Provider (e.g. Bloomberg Data License), al fine di individuare attraverso rielaborazioni interne il bucket normativo più idoneo.

Infine, si evidenzia un problema di data quality, tema cruciale che impatta notevolmente nella costruzione dell’anagrafica. Nel caso in cui le istituzioni utilizzino più fonti per dati di anagrafica discordanti tra loro, è prassi comune quella di adottare un approccio prudenziale andando ad allocare lo strumento all’interno del bucket che presenta il maggiore risk weight regolamentare. A titolo di esempio si riportano due casi operativi di allocazione delle sensitivity fonti di potenziali criticità:

- *Classificazione di società finanziarie:* a riguardo della classificazione di tutte le società finanziarie controllate da gruppi industriali (es. Capogruppo settore automotive e controllata dedicata ai financial services) si ritiene che l’approccio maggiormente indicato risulterebbe essere quello di inserire le società, che seppure forniscano servizi finanziari, nel bucket che identifica il settore di rischio della capogruppo. Infatti, sebbene siano differenti le finalità operative delle controllate, si ritiene che il rischio societario rimanga in capo alla tipologia di attività della capogruppo;
- *Emittente vs emissione:* nell’ambito degli strumenti Credit, risulta ampiamente condivisa la prassi di classificare il settore di appartenenza di uno strumento facendo riferimento all’emittente. Tale informazione, congiuntamente alle caratteristiche specifiche dell’emissione (es. Covered bond), permette di allocare il Bucket di allocazione delle sensitivity.

2.4 Trattamento equity investments in Index instruments e Funds (analisi vega e delta-curvature risk)

Il punto di attenzione principale di questo tema è l’utilizzo dell’approccio “Look Through” relativamente alla scomposizione di indici e fondi, per i quali viene richiesto dalla normativa di quantificare l’impatto delle sensitivity (delta, vega e curvatura) direttamente sulle componenti di indici/fondi piuttosto che sugli strumenti stessi.

Premessa iniziale è la possibilità concessa dal Regulator di seguire approcci alternativi all’utilizzo del look-through, applicabili alla maggior parte degli indici azionari (e di credito) quotati presenti all’interno del perimetro di operatività delle istituzioni coinvolte, in base a specifici requisiti relativi alla capitalizzazione e diversificazione dei componenti sottostanti ai sensi dell’articolo art. 325i comma 2-3 dell’Atto Delegato della Commissione Europea sullo Standardised Approach [4]. Ad ogni modo la scomposizione richiesta per delta e curvature risk nei singoli constituent, seppur particolarmente onerosa a livello implementativo, dovrebbe essere comunque realizzata per tutti gli indici e fondi in funzione del calcolo del JtD con riferimento alla metrica DRC (cfr. sezione 3.4² del documento di Regulatory Technical Standard sulle modalità di calcolo del JTD [3]).

² Consultation paper EBA sugli RTS del JTD con submission alla commissione europea prevista entro il 28.06.2021. Sul tema l’EBA nella sezione 3.4 del paper indica il trattamento da seguire per le esposizioni in strumenti con sottostanti multipli (es. basket options), indici (di credito ed equity) e

Ciò nonostante, la richiesta di attuare una scomposizione per singolo costituente risulta essere particolarmente gravosa soprattutto nel caso della componente di sensitivity vega per strumenti con payoff non lineari (i.e. opzione su indici), in relazione all'allocazione della volatilità dell'indice sui singoli costituenti.

La complessità della scomposizione della volatilità per il calcolo del requisito vega, rispetto ad un approccio a single-sensitivity, è evidente sia da un punto di vista metodologico sia di implementazione sui sistemi, sebbene sia di impatto presumibilmente marginale in termini di requisito. Data l'onerosità della scomposizione, è stato proposto all'interno dell'industry di mantenere un approccio a single-sensitivity nel caso della componente vega per strumenti quotati e particolarmente liquidi e la possibilità di utilizzare un approccio che preveda lo split sulle singole componenti dell'indice/fondo quotato nel caso delle sensitivity delta e della curvatura. Da un approfondimento normativo è possibile rilevare come l'impostazione adottata dalla maggior parte degli istituti sembrerebbe essere in linea con quanto disciplinato dal Regulator comunitario all'interno dell'art. 325i comma 1 (c) dell'Atto Delegato della Commissione Europea [4]. Tale approccio risulta essere altresì supportato dalla necessità di ottenere una convergenza tra la conformità alla metodologia regolamentare e la *practice* utilizzata dagli operatori sul mercato. Infatti, nell'attuazione delle coperture, questi ultimi si basano direttamente sulla sensitivity a livello di indice/fondo laddove i mercati di riferimento siano particolarmente liquidi. Nel caso invece di mercati illiquidi, si predilige un controllo dell'esposizione al rischio, in termini di sensitivity, sui singoli costituenti dello strumento.

È opinione comune dell'industry il mantenimento nel tempo dell'approccio perseguito per indici azionari e di credito quotati (look through approach vs single-sensitivity approach), con richiesta di autorizzazione all'autorità competente in caso di passaggio da un metodo all'altro, per evitare arbitraggi regolamentari (cfr. Atto Delegato della Commissione Europea [4] art. 325i comma 4).

Infine, una tematica ampiamente discussa all'interno dell'industry risulta essere relativa al trattamento degli indici in caso di impossibilità tecnica ad effettuare l'approccio look-through e contestuale mancanza dei requisiti per il trattamento in deroga via single-sensitivity approach. Sebbene da un lato il regulator inserisca una casistica residuale per quanto riguarda il trattamento dei fondi, prevedendo l'allocazione degli stessi a banking book nel caso di impossibilità ad effettuare il look-through e non ammissibilità all'applicazione delle deroghe (cfr. Atto Delegato della Commissione Europea [4] art. 325j), il medesimo approccio non è previsto nel caso degli indici. Pertanto, alla luce di tale vuoto normativo, è da considerarsi come *best practice* di mercato l'utilizzo di un approccio via single-sensitivity per tali casistiche, con allocazione prudenziale su bucket "other sector" (risk weight pari al 70%) da giustificare in caso di specifica richiesta del regulator. Le stesse considerazioni sono applicabili al JTD per gli indici con impossibilità di effettuare un look through approach, con allocazione prudenziale proposta, in questo caso, su credit quality category "unrated" (default risk weight pari a 15%) e impossibilità di compensazione delle esposizioni soggette a DRC nel calcolo del JTD.

2.5 Modalità di calcolo Curvatura e Vega per Derivati su Bond e Bond Future

Curvature risk: size del bump

Per quanto riguarda il calcolo del rischio di curvatura, alcuni dubbi discussi all'interno dell'industry fanno riferimento all'identificazione degli shock da applicare per il calcolo della suddetta metrica sul perimetro credit spread e tasso per posizioni in opzioni su bond e bond futures (i.e. Bond Option e IRFO). Infatti, sebbene la normativa preveda l'utilizzo di uno shock (up e down) che sia il maggiore tra i risk weight identificati per la specifica asset class di riferimento (CRRII, art 325ax comma 6), è *consensus* generale dell'industry che tale approccio risulti essere oltremodo prudenziale. In particolar modo lo shock risulterebbe eccessivamente penalizzante con riferimento al credit spread risk, per il quale si applicherebbe un bump upward e backward del 12% (1200 bps). La magnitudine dello shock è difficilmente contemplabile da chi gestisce le posizioni, visti i livelli non plausibili di mercato. Pertanto, alla luce di tali considerazioni, gran parte delle istituzioni propendono per utilizzare un approccio alternativo che consiste nell'applicare lo shock previsto all'interno delle tabelle regolamentari coerentemente con il risk weight del bucket di riferimento dello strumento in esame.

Curvature risk: possibile applicazione di un floor su risk category credit spread

Come già citato nel par. 3.1 in merito al rischio di curvatura, alcuni istituti ritengono opportuno un coinvolgimento del Regulator per valutare l'applicazione di un floor soprattutto per il comparto credit spread, per il quale risulta essere finanziariamente impraticabile l'applicazione di shock che porterebbero le credit spread curve in territorio negativo.³ Sebbene tale soluzione sia ampiamente condivisa dagli istituti, l'applicazione di un floor potrebbe alterare la pendenza della curva stressata, con effetti distorsivi nel curvature risk in caso di posizioni con copertura di prossimità su term differenti della curva. Infatti, l'applicazione del floor genererebbe degli shock differenziati in funzione del livello assoluto del credit spread per il singolo tenor, andando quindi in controtendenza rispetto alla richiesta normativa di applicare uno shift parallelo. In tal senso si presenterebbe la necessità di adottare delle tecniche di smoothing sullo shock da applicare, per mantenere costante la pendenza della curva rispetto al base scenario.

Vega risk: modalità di allocazione della sensitivity su differenti risk category

fondi. Come per lo SBA le esposizioni soggette al JTD sono determinate con look through approach sulle singole componenti, nel caso in cui sia realizzabile la scomposizione (la ratio, espressa nell'art. 42, fa riferimento alla necessità di valutare il rischio default su ogni specifico issuer sottostante). In caso contrario (no look through approach) per i fondi si rimanda allo stesso trattamento effettuato per lo SBA, con approccio alternativo via mandato di gestione, su base prudenziale (art. 40), facendo salva la possibilità di mantenere in ogni caso un approccio alternativo via tracking su indice benchmark (art. 41) realizzando il look through direttamente sull'indice.

³ Sul comparto credit spread, per strumenti valutati con modelli a default probability, non è ammissibile ipotizzare scenari con PD negative; il tema del floor è applicabile con consensus dell'industry anche sul comparto interest rate per strumenti valutati ancora mediante modelli di pricing in regime log-normale in base a market conventions (es. curve tasso su emerging markets).

Per quanto riguarda invece il calcolo del vega risk per strumenti IRFO e Bond Option (sensitivity GIRR e CS), una tematica ampiamente discussa tra gli operatori di mercato fa riferimento alle modalità di calcolo della misura nel caso di utilizzo, come da prassi di mercato, di un'unica volatilità implicita legata alla volatilità del prezzo (price vol) o del rendimento (yield vol) del sottostante dello strumento. Infatti, considerando le difficoltà metodologiche legate ad effettuare una distinzione tra componenti di volatilità tasso e credito per il pricing dei derivati su bond e bond future, le istituzioni si interrogano tutt'oggi su quale debba essere l'approccio corretto e maggiormente in linea con la normativa tra:

- a) utilizzare la medesima volatilità implicita con riferimento sia al rischio tasso sia al credit spread, determinando in tal caso un double counting e un innalzamento del requisito;
- b) allocare l'intera sensitivity vega considerando per la volatilità implicita l'asset class avente il risk weight maggiormente prudenziale (credit spread);
- c) allocare l'intera sensitivity vega considerando per la volatilità implicita il fattore di rischio maggiormente rilevante per lo specifico titolo. Ad esempio, nel caso di un Bund sottostante potrebbe essere opportuno procedere al calcolo della sensitivity per il solo comparto GIRR, mentre nel caso di un titolo governativo italiano considerare unicamente il rischio credit spread.

Sebbene tale tematica risulti rilevante soltanto per un subset di istituzioni aventi esposizioni a questa tipologia di payoff, il consensus di mercato è al momento quello di applicare alla sensitivity vega dello strumento il fattore relativo alla categoria più penalizzante (soluzione b). La proposta risulta altresì coerente con quanto realizzato dai trader in fase di hedging delle posizioni. Le coperture, infatti, vengono effettuate in relazione al valore/rendimento del titolo sottostante senza considerare lo split della volatilità tra le componenti implicite tasso e credito.

2.6 Equity Index Components – Metodi alternativi all'acquisizione di dati dai data provider ufficiali

Il Regulator, al fine di calcolare le metriche di SBA e DRC nel caso di fondi o esposizioni su indici richiede un approccio look-through, prevedendo delle deroghe nel caso in cui l'indice rispetti alcuni requisiti specificati in metodologia, come specificato in precedenza (cfr. par. 3.4). Pertanto, è possibile definire varie modalità di identificazione dei componenti di un indice azionario con annessi benefici e criticità operative, di seguito riportate:

- a) acquisizione di informazioni puntuali dagli owner degli indici: approccio che risulta sicuramente accurato e in linea con la metodologia look-through, ma dato l'elevato costo collegato all'acquisizione dei dati è difficilmente implementabile da tutti gli istituti;
- b) reverse engineering tramite informazioni a disposizione dai principali data provider (es. Bloomberg);
- c) ricostruzione dei componenti tramite proxy (ETF di replica dell'indice): acquisizione di informazioni relative ad un ETF che replica l'indice di riferimento, in modo da poter ricavare a costo contenuto e con elevata approssimazione i pesi delle singole componenti dell'indice.

In tale ottica il consensus generale delle istituzioni ammette la possibilità di utilizzare informazioni ricavate a partire dagli ETF come proxy dell'indice (soluzione c), eccezion fatta per indici maggiormente liquidi per i quali generalmente le istituzioni sono già in possesso delle informazioni necessarie alla scomposizione.

2.7 Trattamento Own Credit Risk

Con riferimento al nuovo Framework FRTB per il rischio di mercato, una tematica di grande interesse e particolarmente dibattuta all'interno dell'industry risulta essere il trattamento del rischio derivante dal proprio merito creditizio (i.e. Own Credit Risk) nel calcolo delle metriche SBA e DRC, alla luce delle non esplicite modalità di trattamento previste all'interno della CRR II. In virtù di tale vuoto normativo, le principali indicazioni per l'identificazione dell'approccio da utilizzare sono state reperite dalle singole istituzioni a seguito di alcuni confronti con il JST. In particolare, da tali interlocuzioni è emerso quanto segue:

- viene richiesto l'inserimento dell'Own Credit Risk all'interno del calcolo della componente di credit risk per titoli valutati a spread di mercato, sia nel caso di calcolo del capitale regolamentare mediante approccio a Standard sia mediante IMA;
- viene richiesta l'esclusione dell'Own Credit Risk in ambito DRC. Tale approccio risulta essere in linea con quanto previsto all'interno del documento ECB relativo alla *Targeted Review of Internal Models (TRIM)* e avvalorato dal fatto che anche in CRR il medesimo approccio viene esplicitamente normato all'interno delle prescrizioni per il calcolo della misura di IRC (metrica simile in termini di obiettivi e metodologia a quella del Default Risk Charge).

2.8 DRC SA - Discrezionalità per l'identificazione della maturity per Equity positions

Nell'ambito del calcolo del Default Risk Charge (DRC) la normativa FRTB prevede il rescaling della misura di Jump to Default (JTD) per un fattore di ponderazione che vada ad incorporare la possibilità di default dell'esposizione entro l'orizzonte temporale di un anno (i.e. ad un'esposizione con maturity di 6 mesi dovrà essere applicato un fattore di ponderazione pari a 0,5). In particolare, l'articolo 325x comma 4 della CRR II disciplina lo specifico trattamento relativo agli strumenti cash equity, che per loro natura non presentano una data di scadenza, prevedendo che:

"[...] Cash equity exposures shall be assigned a maturity of either one year or three months, at the institution's discretion."

La discrezionalità demandata alle singole istituzioni consente alle stesse di utilizzare un approccio che sia in linea con il proprio portafoglio, permettendo di effettuare una scelta tattica per il contenimento del requisito regolamentare. Infatti, è stata individuata come best practice di mercato quella di ipotizzare una maturity di tre mesi (un anno) nel caso in cui la banca abbia principalmente posizioni corte (lunghe) equity, in quanto tale approccio potrebbe garantire dei benefici nell'ambito della procedura di netting tra posizioni lunghe e corte nel calcolo del DRC.

Nell'attuare tale scelta è consensus generale che le istituzioni debbano fornire al Regulator dei razionali solidi per giustificare l'approccio adottato e che comunque essa debba rimanere consistente tra le varie segnalazioni regolamentari, evitando in tal modo qualsiasi possibilità di "cherry picking" sul calcolo del requisito.

2.9 SBA GIRR - Altri topic di dettaglio

Inflation curve: coefficiente di correlazione

La normativa comunitaria prevede per il calcolo della metrica SBA la conduzione di una procedura di aggregazione delle sensitivity all'interno dei bucket regolamentari, definendo altresì per ogni asset class i relativi fattori di correlazione da applicare tra i differenti fattori di rischio.

Con particolare riferimento alle curve inflation, inserite all'interno del General Interest Rate Risk (GIRR), è stata rilevata una possibile incongruenza all'interno del dettato normativo che potrebbe indurre a differenze metodologiche tra i vari istituti nell'identificazione dei fattori di correlazione da utilizzare per il calcolo del requisito. Infatti, sebbene il dettato normativo preveda in generale l'applicazione di un coefficiente di correlazione pari a 99,9% nel caso di curve differenti inserite all'interno dello stesso bucket (CRR II, art. 325af comma 1) allo stesso modo, con particolare riferimento alle curve inflation, viene prevista l'aggregazione delle sensitivity senza l'applicazione di alcun fattore di correlazione (simple sum, ex. CRR II, art. 325l comma 5).

In tale ambito, nonostante la discordanza tra gli approcci utilizzati dalle singole istituzioni, è individuabile un orientamento all'interno dell'industry che predilige l'utilizzo di un coefficiente di correlazione pari a 1 nella fase di aggregazione delle curve inflation. L'eventuale utilizzo di un fattore di correlazione del 99,9% non determina comunque particolari scostamenti in termini di requisito rispetto all'utilizzo del sopracitato approccio.

In conclusione, si evidenzia un allineamento del consensus delle istituzioni con riferimento a ulteriori due tematiche relative all'asset class GIRR, di seguito riportate.

Inflation curve: scaling factor

Sempre in ottica inflation curve è stata esclusa la possibilità di utilizzare il fattore correttivo pari a $\sqrt{2}$ per la determinazione del risk-weight nel caso di "most liquid currency". Infatti, secondo l'art. 325ae (3) della CRR II tale fattore moltiplicativo è ammesso soltanto per fattori di rischio tasso;

Interest Rate curve: identificazione curve per valuta

Per quanto concerne la costruzione delle curve tasso a livello di singola valuta è stata identificata come best-practice di mercato quella di considerare una curva OIS e una curva swap IBOR (i.e. Euribor 6 mesi) come due curve distinte.

3 I ruoli nella segnalazione

3.1 Determinazione delle soglie per la prima segnalazione

Le segnalazioni di vigilanza relative allo standard approach, nell'ambito della FRTB prevedono un obbligo di reportistica a partire dal 30 settembre 2021 per tutte le istituzioni che superano entrambi i criteri di materialità sanciti all'interno degli articoli 325a e 94 della CRR II. Nel dettaglio, l'art. 325a specifica le seguenti soglie relative alla dimensione del portafoglio assoggettabile al rischio di mercato (ovvero attività che rientrano nel Trading Book, ad eccezione dei derivati su crediti usati a fini di copertura, oppure attività soggette a rischio di cambio o di posizione in merci):

- 10% delle attività totali dell'ente,
- 500 milioni di euro.

L'art. 94 specifica invece le seguenti due soglie, relative al solo perimetro delle operazioni che rientrano nel portafoglio di negoziazione (Trading Book):

- 5% delle attività totali dell'ente,
- 50 milioni di euro.

Il criterio di materialità deve essere verificato tramite una valutazione effettuata su base mensile, utilizzando i dati di riferimento all'ultimo giorno del mese. Nell'ambito del processo di determinazione del posizionamento delle istituzioni rispetto alle sopracitate soglie, un approccio ampiamente condiviso all'interno dell'industry e confermato dall'Authority⁴ nel recente documento di Implementing Standards [5] risulta essere quello di effettuare un assessment su due livelli distinti:

- assessment del superamento delle soglie a livello consolidato,
- assessment del superamento delle soglie a livello di singola legal entity.

In virtù di tale approccio dunque, sebbene le dimensioni operative di Trading Book e Banking Book a livello consolidato possano essere tali da superare le soglie minime, è comunque possibile escludere dall'obbligo di reporting quelle società appartenenti al gruppo che non dovessero eccedere le threshold di cui all'art. 325a e 94. Tali legal entity, pertanto, continueranno ad effettuare il reporting secondo l'attuale framework Basel 2.5.

In relazione all'assessment condotto a livello di legal entity sono state riscontrate le maggiori challenge da parte delle varie istituzioni. Infatti, soprattutto per i gruppi di maggiori dimensioni ed operativi in contesti internazionali, sono state riscontrate difficoltà nella

⁴ "The fact that an entity reports template C 91.00 at consolidated level does not imply that any individual entity belonging to the group in question automatically has to report template C 91.00 at individual level."

gestione delle varie applicazioni e nell'omogeneizzazione delle diverse segnalazioni in relazione alle differenti giurisdizioni, in particolare nel contesto extra europeo ed extra Single Supervisory Mechanism (SSM).

3.2 Approfondimento sulle informazioni richieste all'interno dei template C 90.00 e C 91.00

Al fine di adempiere all'obbligo di segnalazione secondo lo standard approach, il Regolamento UE 2021/453 della Commissione del 15 marzo 2021 introduce due template per la disclosure delle principali informazioni richieste, di seguito riportati:

- C 90.00: template che riporta una sintesi della dimensione delle esposizioni al rischio di mercato, suddivise per Trading Book e Banking Book, espressa sia in valore assoluto che in termini percentuali. Le informazioni richieste dal template sono funzionali alla determinazione del raggiungimento delle soglie minime per l'obbligo di segnalazione di cui agli art. 325a e 94 riportate al paragrafo 4.1. Più in dettaglio all'interno del template C 90.00 devono essere riportati i valori di fine mese (valore di mercato o fair value a bilancio) dei tre mesi precedenti alla data segnaletica, suddivisi fra esposizioni che appartengono al portafoglio di negoziazione ed esposizioni esterne a tale portafoglio, ma soggette a rischio di mercato (ovvero posizioni soggette a rischio di cambio, secondo gli articoli 352 e 353 del CRR, e posizioni soggette a rischio di posizioni in merci, secondo gli articoli 357 e 358 del CRR). La colonna 0010 permette la verifica del rispetto della soglia dei 500 milioni di euro, mentre la colonna 0070 permette di verificare il rispetto della soglia del 10% rispetto al totale attivo. Alle colonne 0030 e 0040 sono presenti le informazioni che consentono di verificare il rispetto delle due soglie previste dall'art. 94. Le informazioni necessarie all'avvaloramento del template sono già disponibili presso le istituzioni bancarie, poiché seguono metodologie di calcolo già in uso.
- C 91.00: template contenente il valore complessivo di Capital Charge e il dettaglio delle tre componenti di capitale previste secondo lo Standard Approach (SBA, DRC e RRAO). Andando nello specifico, il primo blocco (righe 0020-0080) è dedicato all'esplicitazione delle sensitivities relative alle 7 classi di rischio, segue poi il rischio di default (righe 0090-0110) ed infine il rischio residuo (righe 0120-0130). Per quanto concerne le colonne del template, vengono richieste le sensitivities delta non ponderate, rispettivamente positive, negative e nette per ogni classe di rischio (colonne 0010-0030). Le formule di calcolo sono esplicitate nei paragrafi dell'art. 325 r. Seguono poi tre blocchi, che esprimono i requisiti per il rischio delta, il rischio vega ed il rischio curvatura rispettivamente per lo scenario di bassa correlazione, media correlazione ed alta correlazione tra fattori di rischio all'interno di una medesima categoria e tra categorie diverse in una classe di rischio. Il requisito complessivo viene individuato come il valore maggiore che si genera all'interno dei 3 scenari, espresso nella colonna 0190, a cui vanno aggiunti i requisiti relativi al rischio di default e al rischio residuo, espressi nelle righe 0090-0130; nella colonna 0200 va calcolata l'esposizione ponderata per il rischio, moltiplicando il requisito complessivo per 12,5. Per il rischio di default vanno riportate alle colonne 0160 e 0170 le esposizioni lorde lunghe e corte per le relative 3 classi di rischio, mentre in colonna 0190 va indicato direttamente il requisito patrimoniale. Infine, per quanto concerne il rischio residuo vanno indicati in colonna 0180 gli importi nozionali lordi delle esposizioni che presentano rischio residuo ed il relativo requisito in colonna 0190.

Si segnala quale punto di particolare attenzione la richiesta di fornire la suddivisione fra valori positivi e negativi delle delta sensitivities non ponderate alle colonne 0010 e 0020 del template C 91.00. La produzione di tali informazioni può costituire infatti una challenge implementativa rilevante per le strutture che producono il calcolo delle sensitivities in caso di operatività pareggiata. Infatti, in tali situazioni, poiché l'esposizione complessiva in termini di delta è prossima allo zero, risulterebbe oltremodo oneroso implementare un motore di calcolo al fine di fornire disclosure della sensitivity sul singolo strumento. In ogni caso, ad eccezione della sopracitata criticità, viene condiviso dall'industry come la compilazione dei template non rappresenti una problematica particolarmente rilevante, in quanto molte delle informazioni di sintesi richieste sono agevolmente reperibili attraverso i motori di calcolo presenti all'interno dei sistemi di Risk Management o di Front Office.

3.3 Recepimento in CRR II del metodo standardizzato semplificato presente nel BCBS Final Text

In riferimento al recepimento all'interno della normativa comunitaria del metodo standardizzato semplificato definito nel documento BCBS D457 del febbraio 20149, al capitolo MAR40, ad oggi non vi sono indicazioni certe circa una sua possibile inclusione all'interno di una futura revisione del CRR. L'approccio proposto si basa sul metodo previsto dagli articoli del Capo 2 del CRR (articolo 326 e seguenti), con l'aggiunta di un fattore di scala che incrementa il requisito patrimoniale dal 20% al 350% a seconda delle diverse categorie di rischio.

Alla luce di tale incertezza e dell'assenza di qualsiasi riferimento normativo rispetto al suddetto approccio nella corrente versione del CRR, la totalità delle istituzioni che in futuro potrebbero essere assoggettate al metodo standardizzato semplificato non ha previsto lo sviluppo del modello all'interno del proprio piano implementativo verso il go-live del nuovo framework FRTB. Pertanto, è da ritenersi una *best practice* all'interno del contesto italiano quella di adottare una segnalazione in continuità con l'attuale schema normativo di Basilea 2.5. Un'adozione futura del metodo standardizzato semplificato per le banche sotto soglia, è da valutarsi con attenzione in quanto risulta oltremodo penalizzante in termini di requisito patrimoniale seppur vantaggiosa in termini implementativi rispetto allo standard approach.

3.4 Framework dei controlli I, II e III livello

Un punto fortemente dibattuto all'interno dell'industry è relativo alle responsabilità delle funzioni di controllo di I, II e III livello sia nella prima fase di validazione del modello standard sia nell'ongoing, data anche la natura non-econometrica della metodologia alla base del modello standard.

Con riferimento a tale tema, la totalità delle istituzioni concorda nell'evidenziare come all'interno delle provision normative non sia esplicitamente richiesta una convalida generale dei modelli e della metodologia utilizzata per il calcolo secondo l'approccio standard, come invece espressamente richiesto in caso di utilizzo del modello interno. Nonostante tale evidenza, è possibile appurare come la validazione del modello standard risulti essere una *best practice* volontaria, per lo più con riferimento ad istituzioni orientate all'adozione di un modello interno ai fini regolamentari.

Le attività di validazione del modello standard sono volte soprattutto a verificare l'aderenza delle modalità di calcolo ai requisiti regolamentari. Uno dei principali temi oggetto di controllo, emerso anche nei precedenti incontri, risulta essere il calcolo dei valori delle sensitivities delta, vega e curvatura. In particolare, in caso dell'utilizzo di deroghe per il calcolo dei valori delle sensitivities regolamentari, l'articolo 325t *Requirements on sensitivity computations* della CRR II, richiede di dimostrare che le sensitivities alternative siano utilizzate ai fini di reporting del P&L, che siano più appropriate nel catturare le sensitivities delle esposizioni rispetto a quelle regolamentari, oltreché non si discostino materialmente da quelle regolamentari. In questi casi è emerso che il regolatore abbia fatto esplicita richiesta ad alcune istituzioni di dimostrare nell'ongoing l'allineamento delle sensitivities utilizzate in ambito regolamentare rispetto a quelle utilizzate lato gestionale per il calcolo delle P&L. Tale verifica viene richiesta su base periodica lasciando alle istituzioni decidere quale sia la funzione responsabile del controllo, in base alla propria struttura organizzativa.

Come ulteriore attività di validazione, i maggiori player del mercato italiano hanno provveduto a sviluppare dei motori di calcolo paralleli rispetto al processo target con l'obiettivo di effettuare su base periodica la corretta implementazione a sistema del calcolo del requisito standard. Tali motori di calcolo possono risiedere all'interno delle strutture sia di Risk Management che di Validazione Interna. Questo tipo di controllo vale sia in caso di sviluppo del tool di calcolo con vendor esterni sia in caso di tool sviluppati internamente.

Infine, se da un lato il contributo della validazione interna in ambito Standardised approach non sia esplicitamente richiesto da parte del Regulator, risulta essere più chiaro il ruolo che dovrà assumere la funzione di Internal Audit. Infatti, tale struttura svolge una funzione di controllo di III livello su quelli di II livello che verranno implementati dalla Validazione Interna o dalla struttura di Risk Management. In tal senso, è stato evidenziato come talune istituzioni abbiano inserito all'interno dell'application package un audit report che certifichi l'adeguatezza delle implementazioni per il nuovo framework FRTB.

4 Impatti di business

4.1 Necessità di creare una unità distinta per chi effettua coperture con Derivati OTC a Banking Book

Come specificato nell'ambito dell'Art.106 della CRR II e del paragrafo 25.25 del documento BCBS in materia di Internal Risk Transfer (IRT), un deal di Internal Hedge, per essere considerato come tale, deve essere necessariamente assegnato ad un Trading Desk la cui strategia di business consiste esclusivamente nella gestione e nella mitigazione del rischio di mercato che scaturisce dal deal stesso.

Alla luce di tale *provision* normativa, si è discusso in merito all'effettiva necessità di disporre di unità di negoziazione il cui *mandate* sia totalmente dedicato all'effettuazione di deal di copertura su posizioni di Banking Book attraverso operazioni che ricadono all'interno del Trading Book (*Internal Hedge*) e alla gestione delle stesse. Questa tematica rappresenta un *key point* per l'industry: infatti sebbene le banche strutturate con grandi volumi di operatività sul Trading possano avere già in essere questo tipo di segregazioni, per le banche di minori dimensioni essa può rappresentare una vera e propria *challenge*.

I referenti delle istituzioni con minor articolazione strutturale presenti al tavolo hanno, di fatto, confermato questa tipologia di organizzazione semplificata. Il tema del trasferimento dei rischi è anche strettamente legato alla gestione dell'operatività pareggiata: si è infatti discusso se i deal interni siano da considerare o meno nell'ambito del calcolo del requisito per il rischio di mercato. Nel corso della discussione sono state identificate due differenti casistiche:

- Operazioni infragruppo, che coinvolgono deal eseguiti tra capogruppo e controllata (o altre strutture interne ad es. Desk di Hedge Accounting) con il relativo desk di trading che effettua un deal di External Hedge sul mercato. In tale casistica, entrambe le operazioni di copertura poste in essere si configurano come operazioni di trading e, di conseguenza, rientrano nello scope della FRTB;
- Operazioni *back-to-back* in cui la banca offre un servizio di copertura ad una controparte esterna (ad es. azienda corporate) e sua volta si copre con un deal sul mercato. Anche in tale caso le operazioni di copertura poste in essere si configurano come operazioni di trading e, di conseguenza, rientrano nello scope della FRTB.

I diversi punti di vista sollevati lato industry si basano sul fatto che, essendo il deal di *external hedge* sul mercato una mera operazione di *back-to-back* che segue pedissequamente quella che è l'operatività della clientela, non dovrebbe sussistere il *Trading Intent* e, di conseguenza, tali operazioni non dovrebbero essere incluse all'interno del portafoglio di negoziazione. In altri termini, alcuni esponenti lato industry ritengono che qualora l'istituzione si limitasse a seguire passivamente l'attività della clientela, allora non si verificherebbe il *Trading Intent*, dal momento in cui non sussisterebbe una gestione dinamica delle posizioni poste a copertura. In tal caso, nel momento in cui vengano predisposte *policy* ad hoc interne a supporto delle argomentazioni elencate precedentemente, potrebbe essere ammessa la facoltà di non includere i deal interni nel calcolo del requisito di capitale per il rischio mercato (con il prerequisito iniziale che si tratti di operatività pareggiata). A supporto di questa tesi è stato anche analizzato l'Art.102 comma 1 della CRR II: esso specifica che se si verifichi una condizione di negoziabilità limitata (come nel caso in cui si segua l'operatività della clientela senza, di fatto, gestire attivamente la posizione in ottica di Trading), allora non sussiste *Trading Intent* e pertanto il deal non dovrebbe rientrare nel perimetro del rischio di mercato.

Tale approccio non è però stato identificato come *Best Practice* dalla *Industry*, in quanto ulteriori istituzioni ritengono che nel momento in cui si genera una situazione di markup le posizioni restano comunque soggette a rischio di negoziazione, generando requisito di capitale lato FRTB. In particolare:

- In caso di up-front fee, includere o meno queste posizioni nel portafoglio di negoziazione non genererebbe alcun un impatto a livello di rischio di mercato, posto che comunque, secondo tali istituzioni, queste ultime rientrerebbero comunque nel perimetro del trading book in quanto attività generante P&L e, dunque, eseguita con intento di Trading;
- In caso di maggiorazione di uno spread, seppur piccolo, si genererebbe comunque un impatto a causa della presenza del rischio di tasso.

Infine, sono state discusse le modalità con cui trattare a bilancio consolidato i derivati di Hedge Accounting a Banking Book scambiati da una controllata, trasferiti successivamente alla capogruppo che infine li copre con il mercato mediante *external hedge*.

Quindi, mentre la posizione di copertura iniziale dovrebbe rientrare all'interno del Banking Book, l'operazione posta in essere dalla capogruppo con la controparte esterna dovrebbe essere trattata come deal di Trading Book sia a livello di bilancio individuale sia a livello di bilancio consolidato, nonostante all'interno di quest'ultimo, considerata l'elisione dei due deal di copertura interni, l'External Hedge si configurerebbe come copertura diretta di un deal di Banking Book. Il gruppo di lavoro ha sostenuto quindi, di comune accordo, che il rischio complessivo a livello consolidato dovrebbe essere pari alla somma degli assorbimenti delle due *legal entity* e che è necessario considerare entrambi i deal di capogruppo all'interno del perimetro di Trading Book, con l'obiettivo che i loro effetti si *nettin*o reciprocamente.

4.2 Modalità di valutazione di funding in valuta

Elemento *challenging* in tale ambito è rappresentato dalla possibilità di dover rivalutare tutte le poste al fair value per il rischio FX laddove a bilancio viene adottata una classificazione al valore contabile. Questa situazione viene disciplinata all'interno delle *provision* normative specificate dal documento di RTS sulle poste FX e commodity di Banking Book pubblicato da EBA a dicembre 2020 [6].

Nello specifico, l'articolo 1 del suddetto testo normativo specifica che nel calcolo degli OFR Standardised Approach per le poste di Banking Book sensibili a rischio FX, le istituzioni hanno la possibilità di utilizzare l'ultimo *accounting value* disponibile; ciò nonostante, in deroga a quanto sopra riportato, gli enti possono utilizzare l'ultimo *fair value* disponibile a condizione che il fair value di tutte le poste di Banking Book sia calcolato con una frequenza almeno trimestrale. Viene anche specificato che le istituzioni non sono tenute ad effettuare una rivalutazione daily delle posizioni del Banking Book sensibili a rischio cambio: al contrario devono catturare le variazioni della componente valutaria della posizione su base mensile secondo il metodo SA e su base giornaliera secondo il metodo IMA.

Occorre anche sottolineare che un tema strettamente connesso a questo aspetto è relativo alle eventuali richieste di deroga da avanzare al Regulator per il calcolo delle sensitivity: infatti generalmente la componente FX in Banking Book è legata a poste valutate al costo ammortizzato (e non al fair value) e ciò può rappresentare una *challenge* nelle modalità di calcolo delle sensitivity. Best practice di mercato è che in tale ambito sia possibile considerare il valore di bilancio delle posizioni ed utilizzare delle proxy / metodi alternativi: a titolo esemplificativo, metodologia condivisa da molte istituzioni è che possa essere applicato un approccio delta-one sulle posizioni valutate in *accounting value*.

Quanto detto comporta anche inevitabilmente degli *spillover* sulla reportistica richiesta per settembre 2021: infatti laddove essa si configuri come una segnalazione strutturata sarà opportuno veicolare una richiesta formale di application lato JST per gestire queste casistiche di deroga; se invece questa possa essere assimilata ad una sorta di QIS (con possibilità di apportare dei fine-tuning in corso d'opera) sarà possibile una interazione più *light* con il Regulator.

Una ulteriore tematica oggetto di interesse ha riguardato il grado di accuratezza atteso dal Regulator in merito alla prima segnalazione. Opinione condivisa lato industry è che il reporting di settembre 2021 si possa configurare come una attività ad effort non trascurabile: detto in altri termini, sebbene non sia assimilabile ad una segnalazione a pieno regime (con quindi la possibilità di apportare affinamenti progressivi), essa si strutturi come un processo estremamente articolato e *challenging*. Questo potrebbe quindi implicare la conseguente necessità di indirizzare al Regulator la possibilità di applicare eventuali deroghe *ex ante* rispetto alla prima *reporting date* (e.g. modalità alternative di calcolo delle sensitivity, aggiornamento di policy interne, etc.).

5 Conclusioni

Negli anni recenti, il quadro normativo sui rischi di mercato è stato oggetto di una profonda revisione da parte del Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) allo scopo di garantire un adeguato livello di capitalizzazione delle banche ed assicurare la resilienza dell'intero settore finanziario.

Nella formulazione originaria prevista all'interno del Final Text FRTB di gennaio 2016, lo Standardised Approach (SA) era ritenuto dalla comunità finanziaria e internazionale eccessivamente conservativo e non commisurato alla rischiosità intrinseca delle singole banche: proprio per questa ragione, si sono susseguiti nel tempo una serie di interventi normativi che sono culminati, a marzo 2021, con la pubblicazione di Regulatory Technical Standards da parte di EBA.

Di conseguenza, la finalizzazione del testo normativo insieme con l'approssimarsi del go-live del reporting standard del 30 settembre 2021 hanno fatto sì che le implementazioni delle istituzioni raggiungessero un livello di maturità tale da consentire alle stesse di traguardare gli imminenti obblighi regolamentari.

Alla luce delle suddette considerazioni, l'iniziativa della Commissione Congiunta AIFIRM - ASSIOM FOREX sul tema della FRTB ha evidenziato come tutte le istituzioni – indipendentemente dalla *size* della propria operatività – convergano verso delle *best practice* di mercato comuni sulla maggior parte delle tematiche oggetto di analisi, sia metodologiche e sia di governance. Ciò nonostante, sussistono comunque ulteriori elementi *pending* (relativi principalmente alle modalità alternative di calcolo delle sensitivity nonché alla predisposizione di documentazione interna) che tuttavia non sono tali da rappresentare criticità bloccanti per adempiere alla prima segnalazione regolamentare.

Bibliografia

- [1] Basel Committee on Banking Supervision, Minimum capital requirements for market risk, gennaio 2019
- [2] Parlamento Europeo e Consiglio (2019), Regolamento (UE) 2019/876
- [3] Draft Regulatory Technical Standards on gross JTD amounts under Article 325w(8) of Regulation (EU) No 575/2013
- [4] Commission Delegated Regulation (EU) 2021/424 of 17 December 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the alternative Standardised approach for market risk
- [5] Draft implementing standards on specific reporting requirements for market risk under Article 433b of Regulation (EU) No 575/2013 (CRR)
- [6] Final draft Regulatory Technical Standards on the treatment of non-trading book positions subject to foreign exchange risk or commodity risk under Articles 325(9), 325bf(9) and 325bg(4) of Regulation (EU) No 575/2013 (revised Capital Requirements Regulation – CRR2)
- [7] Deloitte, (2015), Fundamental Review of the Trading Book I – Il nuovo metodo standard, *FinRisk Alert*
- [8] Deloitte, (2021), FRTB: Deep dive inside Italian Banking Industry. How Banks are preparing to the new regulation, *FinRisk Alert*
- [9] Deloitte, (2019), FRTB tra passato e incertezza futura: a quando l'ultima puntata? Criticità e riflessioni, *FinRisk Alert*
- [10] Draft Regulatory Technical Standards on the specification of what an exotic underlying is and which instruments are instruments bearing residual risks for the purposes of Article 325u(2) under Article 325u(5) of Regulation (EU) No 575/2013 (revised Capital Requirements Regulation – CRR2)
- [11] Draft Regulatory Technical Standards on emerging markets and advanced economies under Article 325ap(3) of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation 2 – CRR2)
- [12] Basel Committee on Banking Supervision, Minimum capital requirements for market risk, gennaio 2016